

**IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO**

composto dai Signori:

| | |
|---|---------------------------------|
| Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i> | Presidente |
| Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i> | Membro effettivo |
| Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i> | Membro effettivo |
| Prof. Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli designata dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore</i> | Membro effettivo [Estensore] |
| Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti</i> | Membro effettivo |

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Nel 2010, il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento con una società finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all'odierna convenuta, nell'ambito di un'operazione di scissione parziale con conferimento di ramo d'azienda.

Il finanziamento - che prevedeva un piano di ammortamento in 60 rate mensili pari ad € 320,85 cadauna - assisteva un contratto di "associazione attribuyente al titolare il diritto [...] di occupare, godere ed utilizzare [...] una unità turistica" all'interno di un club vacanze, per alcuni periodi dell'anno.

Rilevati alcuni vizi genetici del contratto principale, i clienti presentavano reclamo alla finanziaria contestando la nullità del contratto sotto vari profili. In particolare, lamentavano che "il prodotto acquistato [...] fosse inutilizzabile e per nulla conforme alle aspettative";

che l'oggetto fosse indeterminabile e, per l'effetto, chiedevano la caducazione anche del contratto di finanziamento.

Nella risposta al reclamo, la controparte inviava una copia della richiesta di finanziamento e una copia del contratto di compravendita difforni da quelli in possesso dei clienti. Questi ultimi sospendevano il pagamento delle rate del finanziamento a partire dalla scadenza successiva al 15 ottobre 2012 e presentavano un nuovo reclamo, ancora riscontrato negativamente. Nel luglio 2013 costituivano in mora il venditore senza ottenere riscontro; presentavano un nuovo reclamo alla convenuta.

Si rivolgevano infine all'arbitro sostenendo che: il contratto di compravendita doveva ritenersi nullo per *“assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, per la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e degli artt. 70, 71 e 81 del Codice del Consumo [...] dal momento che non è dato sapere, fra l'altro, di quale associazione i [clienti] sarebbero entrati a far parte con la sottoscrizione del contratto”*.

Dalla nullità del contratto di acquisto del bene doveva discendere quella del contratto di finanziamento, ad esso funzionalmente collegato.

Inoltre, il contratto di finanziamento sarebbe *“di per se stesso nullo in quanto carente sotto vari profili”*, in violazione dell'art. 124 del T.U.B. (descrizione dei beni e dei servizi, indicazione del prezzo di acquisto, condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà): in particolare, l'oggetto del bene finanziato è indicato solo con l'espressione *“viaggi vacanze”*, non vi è nessun riferimento agli estremi del contratto con il venditore né vengono fornite informazioni sul diritto di recesso e sulle modalità e le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di godimento della settimana di vacanza.

Rileva altresì che dalla condotta dell'intermediario era inoltre discesa una illegittima segnalazione in CRIF a carico del ricorrente e della coniuge coobbligata, per la quale il ricorrente domandava il risarcimento dei danni non patrimoniali di € 5.000,00 ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Collegio.

Specifica che *“risulta ben provato e documentato l'effettivo pregiudizio subito dai [clienti] [...] a seguito delle condotte illecite della odierna resistente che provvedeva alla segnalazione in pendenza di controversia sulla validità del contratto e di inesistenza di una situazione di pericolo effettiva”*.

L'intermediario, in sede di replica, asseriva che con contratto n. xxxxx76 l'odierno ricorrente richiedeva un finanziamento finalizzato all'acquisto di viaggi vacanze, oggetto di un contratto di compravendita sottoscritto con il fornitore Alfa. La finanziaria, dopo aver approvato l'erogazione del finanziamento, provvedeva al versamento, a favore del fornitore, della somma finanziata.

Successivamente il debitore cessava il pagamento dei ratei del finanziamento e la convenuta si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni di credito. In particolare, depositava avanti il Tribunale di Milano ricorso per ingiunzione, emesso in data 23/05/2014 e notificato al ricorrente e alla coobbligata in data 10/07/2014 (come da allegato). Nel giugno 2014, la resistente chiedeva la notifica del decreto ingiuntivo de quo ai condebitori ex art. 138 c.p.c.; stante l'assenza di persone autorizzate al ritiro ex art. 139 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario ha notificato il decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in data 9/07/2014, depositando copia dell'atto nella Casa Comunale, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e spedendo avviso tramite raccomandata a.r. in data 10/07/2014.

La resistente rileva che, considerata la data di proposizione del ricorso (protocollo 17/07/2014 e notifica alla resistente del 22/07/2014), al momento dell'avvio del procedimento ABF era già pendente il procedimento ingiunzionale avanti l'A.G.O. Per tale motivo la resistente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile.

“Per mero scrupolo defensionale”, la convenuta precisava, nel merito, che il contratto di compravendita non potesse considerarsi nullo poiché *“il ricorrente [nel caso in esame] si è associato ad un club, acquisendo il diritto di usufruire di vacanze, viaggi o soggiorni in complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del [fornitore]”*. L'oggetto del contratto di compravendita risulta individuato anche nella descrizione della possibilità, per il titolare, di scegliere ogni anno un alloggio “area soci” nel periodo di propria preferenza di un qualunque complesso nella disponibilità del fornitore, avendo, inoltre, la possibilità di verificare, sul sito del fornitore, le offerte di viaggi disponibili.

Parimenti determinato deve ritenersi l'oggetto del contratto di finanziamento, ovvero il bene “viaggi e vacanze” poiché gli obblighi di cui all'art. 124, 3° c. TUB rientrano “tra gli obblighi di trasparenza informativa a carico della società finanziaria” e non assolvono alla funzione di rendere edotto il consumatore della tipologia di bene di cui ha richiesto il finanziamento. Non è richiesta, invece, l'indicazione delle condizioni per il trasferimento della proprietà, non avendo acquistato il ricorrente tale diritto reale.

Quanto al diritto di recesso, la convenuta evidenzia che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010. In ogni caso, in ipotesi di declaratoria di nullità, i clienti sarebbero comunque tenuti alla restituzione del finanziato e, per tale motivo, la resistente eccepisce la compensazione tra i crediti. Infine, la convenuta afferma che la segnalazione in CRIF è stata correttamente eseguita, “attesa l'accertata e confermata morosità dei clienti e la validità ed efficacia dei contratti”. Di talché ingiustificata deve ritenersi la richiesta risarcitoria di € 5.000,00, illegittima sia nell' an che nel quantum, non essendovi prova del danno.

Il ricorrente ha spiegato delle articolate repliche, allegate in atti.

Con riguardo all'eccezione di rito della resistente, ha affermato che, pur ammettendo di aver ricevuto il decreto ingiuntivo, quest'ultimo non può ricomprendersi, a suo parere, nell'ambito di applicazione delle disposizioni ABF in materia di litispendenza, trattandosi di una mera intimazione di pagamento, che non prevede contraddittorio.

Riferisce, altresì, di aver notificato l'opposizione al decreto ingiuntivo in data 9 ottobre 2014 e richiama, da ultimo, la disciplina in materia di mediazione obbligatoria, sostenendo che la resistente avesse l'onere di esperire il tentativo di mediazione prima di procedere per ingiunzione.

La resistente ha controreplicato, evidenziando che la disciplina in materia di mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti di ingiunzione e che, per giurisprudenza costante dell'ABF, l'improcedibilità deve dichiararsi anche in caso di connessione impropria con controversie già sottoposte all'AGO, ivi incluso il ricorso per ingiunzione.

In conclusione, il ricorrente chiede la *“declaratoria di nullità dei contratti [...], con conseguente restituzione delle somme versate dagli esponenti in forza del prestito convenzionato de quo e così il rimborso della somma complessiva di € 8.717,69, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo saldo, alle spese legali per la presente procedura quantificate in € 1.500 (oltre oneri di legge e spese generali 15%), al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai ricorrenti per la*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

segnalazione illegittima al CRIF quantificati in euro 5.000 o nella diversa somma che verrà liquidata dal Collegio Arbitrale anche in via equitativa ed oltre al rimborso dei costi per la presente procedura (€ 20 per il deposito della domanda. [...]) chiede inoltre di ordinare alla odierna resistente di procedere alla cancellazione dei nominativi dei ricorrenti [...] dal CRIF e comunque dai sistemi di informazioni creditizie”.

La resistente conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso per litispendenza e, in subordine, il rigetto.

Si precisa che il ricorrente ha formalmente dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento.

Il Collegio di Milano, nella riunione del 23 aprile 2015, rilevata la novità e delicatezza della questione, ha disposto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti al Collegio di Coordinamento per la decisione di competenza.

La decisione è stata assunta all’unanimità.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a decidere sulla domanda del ricorrente che agisce per vedersi dichiarato nullo un contratto di mutuo in essere con la convenuta, concluso in connessione alla compravendita di un servizio di cui non ha goduto; di tale compravendita deduce, parimenti, la nullità per indeterminabilità dell’oggetto. Per l’effetto, chiede altresì il risarcimento del danno derivante dalla segnalazione in CRIF, eseguita dalla convenuta in ragione dell’inadempimento al pagamento dei ratei.

La convenuta chiede preliminarmente che il ricorso venga dichiarato improcedibile per litispendenza e, in subordine, rigettato.

Sulla questione pregiudiziale sollevata dalla resistente il Collegio in primo luogo ricorda che le vigenti Disposizioni della Banca d’Italia (i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari,) alla Sez. I, art. 4 stabiliscono che: "5. *“Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria [...]*” e che *“L’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione [...]*”.

Dalle risultanze acquisite in sede di controdeduzioni e di repliche, si evince che la progressione temporale degli atti in esame risulta così cadenzata : la notifica ex art.140 del decreto ingiuntivo da parte della resistente alla casa comunale risale al 9.7.2014 mentre il ritiro della raccomandata relativa alla notifica del decreto stesso è del 22.7.2014. Il ricorso reca la data di protocollo del 17.7.2014.

Come già rilevato in fatto, le parti controvertono, in diritto, sulla decorrenza degli effetti della notifica del decreto ingiuntivo; in particolare, mentre la resistente la ritiene perfezionata con la spedizione dell’avviso di deposito del decreto presso la casa comunale (10 luglio - precedentemente al ricorso), la parte ricorrente sostiene che, trattandosi di procedimento inaudita altera parte, gli effetti devono farsi decorrere *“dalla conoscenza dell’atto e dunque dalla ricezione effettiva dell’atto notificato”*, che sarebbe avvenuta il 22 luglio con il ritiro della raccomandata in giacenza. Quest’ultima è la data indicata dal ricorrente.

Ai fini di risolvere la questione il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale, con Sent., 14-01-2010, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della

raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Inoltre giova ricordare che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite: 19 aprile 2013, n. 9535 e 6 novembre 2014 n. 23675) ha stabilito che, ai fini della determinazione della litispendenza, occorre considerare il momento in cui si completa il procedimento di notificazione, posto che il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del predetto procedimento ex art. 149 comma 3c.p.c. rileva solo ai fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante.

I collegi ABF si sono pronunciati più volte su questione analoga pervenendo alla soluzione che l'eccezione di litispendenza appare infondata, nel caso in cui il procedimento di notifica dell'atto di citazione, avviato dall'intermediario si è perfezionato con la consegna del plico, in data successiva, alla data di presentazione del ricorso (si veda da ultimo Collegio di Milano, Decisione n.3497 del 4/5/2015).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'eccezione sollevata dalla resistente non può essere accolta.

Entrando quindi nel merito delle richieste del ricorrente il Collegio deve pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente concernente il contatto di finanziamento, stipulato originariamente nel 2010 con una società finanziaria che ha in seguito ceduto lo stesso all'odierna convenuta.

Deve in proposito ricordarsi che, come dichiarato da parte ricorrente, il contratto di finanziamento fu stipulato nell'occasione e segnatamente per far fronte all'acquisto di "viaggi vacanze" dalla società Alfa, derivante da un autonomo contratto di compravendita. In proposito deve rilevarsi come ricorra nel caso di specie lo specifico collegamento funzionale noto come mutuo di scopo, consistente nell'erogazione del credito (a breve, medio e lungo termine) in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso.

La migliore dottrina ha evidenziato come la destinazione, dal piano dei motivi si inserisce nel negozio sino a tradursi nella sua funzione: l'impiego del capitale da "motivo estraneo alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale".

Questo tipo di "mutuo, contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione inserito nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se ne deduce che se viene meno il contratto per cui il "mutuo" è stato concesso analoga sorte investe contratto di finanziamento (Tribunale Pordenone 20.7.2010).

Il Collegio rileva che l'applicazione di questi principi generali in tema di contratti di finanziamento va operata in relazione alla fattispecie in esame che rientra in ipotesi di credito al consumo, disciplinate dal Tub agli art.124.ss, recentemente modificati dal decreto lgs.n.141 del 2010.

Il Collegio rileva che, in via incidentale, deve essere oggetto di valutazione, per accertarne le ricadute sul contratto di finanziamento sottoposto al suo esame, il contratto definito di "compravendita" stipulato dal ricorrente il 17 maggio 2010, con documento che è allegato in atti. Ciò in quanto, in virtù dell'evidenziato collegamento funzionale tra i due contratti, il venir meno – per qualsivoglia ragione - del contratto di finanziamento, renderebbe privo di causa e, quindi, nullo, il contratto di finanziamento.

Ciò posto il Collegio ricorda che recentemente la Cassazione civile, sez. III, con sentenza n. 20477 del 29/09/2014 si è espressa diffusamente sulla nozione di collegamento negoziale tra contratto di credito “collegato” e relativo contratto a monte, in relazione a contratti stipulati anche prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, che come è noto ha modificato la disciplina del credito al consumo, in attuazione della direttiva del 2008.

La Corte, escluso che tale normativa sopravvenuta fosse applicabile nel caso di specie, ha affermato che essa tuttavia corrobora la lettura che della previgente disciplina si è inteso dare in termini di riconoscimento implicito di un collegamento negoziale di fonte legale tra credito al consumo e contratto di acquisto di bene determinato.

La Corte ha precisato che, esclusa, nel caso di specie sottoposto al suo esame, l’operatività degli effetti del collegamento negoziale come positivamente disciplinati dal D.Lgs. n. 141 del 2010, è significativo che questi finiscano per coincidere con gli effetti del collegamento negoziale, riconoscibili alla stregua dei principi elaborati in materia contrattuale.

Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, ha stabilito la Corte, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.

Nella fattispecie sottoposta al Collegio di Coordinamento, il contratto denominato “contratto di compravendita” intercorre tra il ricorrente “acquirente” e la società di diritto italiano (qui denominata Alfa), “*proprietaria dei certificati*” emessi da società di diritto inglese; tali certificati “*attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi turistici offerti*” da un certo “club”.

Con il contratto, l’acquirente compra, a fronte del pagamento del prezzo di € 16.695,00, uno dei suddetti certificati, acquisendo “il diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di utilizzare in modo esclusivo i servizi offerti con tipologia Basic, Mid, Full (rispettivamente corrispondenti a 2, 4 e 6 persone) e usufruibili in uno dei complessi turistici residenziali facenti parti del [Club], oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni particolari. Tale diritto sarà esercitato fino all’anno 2053”.

Vale ancora precisare che le condizioni generali, Sub art. 1, denominato “*diritto oggetto del contratto*”, fanno riferimento ancora al “diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi di godere ed utilizzare in modo esclusivo di tutti i servizi offerti *compreso* l’uso di una suite / appartamento per il periodo di una settimana all’anno, così come sopra specificato, in uno dei complessi turistici residenziali in disponibilità del [club]. Il diritto attribuito all’Acquirente dalla titolarità del Certificato potrà essere esercitato dalla data di sottoscrizione del presente contratto”.

Come è stato rilevato dalla resistente nelle controdeduzioni, il modulo di vendita prevede quindi che la parte ricorrente acquisti un certificato che attribuisce al titolare il diritto di usufruire dei (**vari**) servizi turistici offerti dal New Club, tra cui anche un pernottamento gratuito all’anno della durata di 7 giorni per minimo due persone nelle destinazioni

turistiche offerte da detto Club ("area soci") nel periodo di propria preferenza, come chiaramente specificato anche nello statuto consegnato al ricorrente, allegato agli atti. In detto statuto è espressamente specificato che, con l'acquisto del certificato e quindi con l'associazione al Club, il titolare ogni anno avrà la possibilità di scegliere in qualunque complesso nella disponibilità del New Club Elite un alloggio "area soci" nel periodo di propria preferenza, nonché, se titolare della tessera Platinum, usufruire di ulteriori servizi meglio specificati nell'art. 7 dello statuto stesso.

Il collegio rileva che la fattispecie in esame è da ricondurre a particolari forme di vendita di pacchetti turistici, comprendente anche l'acquisizione di un diritto di multiproprietà, di cui di recente la giurisprudenza di merito ha dovuto occuparsi in seguito al perpetrarsi di vere e proprie frodi a danno dei consumatori.

In alcune di tali vicende i tribunali hanno dichiarato la nullità dei contratti. Vale ricordare la recente decisione del Tribunale di Monza del 13 maggio 2014 con la quale, alla luce delle condizioni generali del contratto allora in discussione, il Tribunale ne ha rilevato la vaghezza e indeterminatezza e ne ha quindi rilevato la nullità ai sensi dell'art.1346 c.c.. La pattuizione " ha precisato il Tribunale " rientra nell'ormai nota categoria di contratti che consentono di acquistare o, comunque, di fruire di periodi di vacanza - generalmente della durata di una settimana - in regime comunemente denominato di multiproprietà. Per la restante parte dell'anno, l'immobile viene goduto - con la medesima modalità - da altre persone, anch'esse proprietarie o fruitrici". La figura è ormai espressamente disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), agli artt. 69 e segg., dedicati ai contratti per l'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. L'esame di tale specifica disciplina porta alla conclusione che il contratto in esame sia radicalmente nullo per violazione degli artt. 70 e 71 Cod.Cons.

Nella pattuizione, infatti, ha rilevato il Giudice di Monza, non sono indicati il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; non è contenuta la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione, posto che il documento contrattuale si limita a menzionare, in modo del tutto vago, "moltissimi resorts ubicati in tutto il mondo" Ciò preclude la valutazione delle condizioni di adempimento; dei servizi e delle strutture comuni.

Ancora è da ricordare la decisione del tribunale di Treviso del 10 ottobre 2014 che ha rilevato le gravi carenze strutturali nella formulazione del contratto tali da condurre alla nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto; in particolare la violazione riguarda le prescrizioni del codice di consumo relative alla compravendita di pacchetti turistici.(Art.90 Cod.Cons.)

Il Collegio, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, considerata l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, accerta incidentalmente la nullità del contratto di "compravendita" in esame.

Conseguentemente il Collegio, in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara la nullità del contratto di finanziamento in quanto risultato – per le indicate ragioni – privo di causa, con conseguente restituzione delle somme da questi versate in esecuzione del contratto.

Va infine esaminata la richiesta di cancellazione dei dati in CRIF dei ricorrenti e di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per la illegittima segnalazione.

La prima richiesta appare fondata e va accolta in quanto, venuto meno il contratto di finanziamento il cui inadempimento ha dato luogo alla segnalazione in CRIF, questa non può permanere.

Per la domanda risarcitoria il Collegio ricorda che l' ABF ha confermato l' orientamento in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass S.S.U.U, 11 novembre 2008, n.26972) evidenziando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonchè in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non futile.

Pertanto l'Arbitro ha ribadito la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi ed ha escluso che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (cd danno non patrimoniale in re ipsa) dovendo comunque essere dimostrata la concreta esistenza del pregiudizio sofferto(Collegio di Napoli, decisione n. 2210/2011).

Avendo il ricorrente formulato in termini precisi la contestazione all'intermediario e assolto l'onere probatorio su di lui gravante, la richiesta va quindi accolta nella misura di euro 1.500,00.

Il Collegio accoglie anche la richiesta di rimborso delle spese per assistenza legale che determina in via equitativa in Euro 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente le somme versate in esecuzione del contratto.

Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione nei sistemi di informazione creditizia, disponendo che l'intermediario si adoperi per la cancellazione.

Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.500,00 a titolo risarcitorio nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA